



TRIBUNALE DI ANCONA

PROTOCOLLI PROCESSO CIVILE

**CONCORDATI CON IL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI ANCONA**

- PROTOCOLLO PER LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI
- PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA
- PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
- PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI MONITORI



TRIBUNALE DI ANCONA

Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili in vigore dal 16/9/2013

udienze

- per ciascuna udienza verrà fissato, anche attraverso l'uso dello strumento di cui all'articolo 168 bis c.p.c., un numero massimo di cause di prima comparizione tale da consentire un'adeguata trattazione per ciascuna di esse: tale numero viene indicato, per le cause ordinarie, in 15 procedimenti ogni due settimane (7 o 8 per ciascuna settimana);
- il rinvio verrà contenuto nei limiti del rispetto del numero massimo delle cause da trattare in udienza, compatibilmente con il carico del ruolo di ciascun magistrato e con la natura degli adempimenti da compiere.

fasce orarie

- le udienze verranno organizzate per fasce orarie: per ciascuna causa verrà fissato l'orario di trattazione, sia per la prima udienza, sia per le udienze successive; in modo tale che il giudice possa effettivamente trattare tutti i procedimenti;
- le fasce orarie iniziali, indicativamente fino alle ore 10.30, saranno preferibilmente riservate alla trattazione delle cause per le quali sono prevedibili adempimenti di breve durata (prima comparizione, precisazione delle conclusioni, discussione orale in caso di particolare semplicità);
- le fasce orarie successive o finali saranno riservate alla trattazione delle cause per le quali devono essere svolte attività di durata più lunga o comunque non prevedibile (prova per testi, audizione delle parti, procedimenti cautelari/possessori, affidamento degli incarichi peritali; esame dell'interdicendo);
- le udienze ad orario fisso - destinate alle prove per testi, all'audizione delle parti, all'interrogatorio libero - saranno preferibilmente fissate in giornate specificamente dedicate; le prove saranno assunte in unica udienza, salva diversa programmazione;

- fanno eccezione al sistema di trattazione oraria a fasce i procedimenti sommari di convalida di sfratto e le esecuzioni immobiliari; l'orario di trattazione di questi ultimi procedimenti verrà reso noto mediante *polisweb* il giorno precedente l'udienza;
- sia il giudice sia i procuratori delle parti avranno massima cura di rispettare l'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvo eventuali slittamenti determinati dal protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti o da altra circostanza non prevedibile, garantendo comunque, in caso di slittamento al pomeriggio, una pausa di almeno un'ora fra le 13,00 e le 15,00;
- in caso di udienza di prima comparizione, si eviterà la dichiarazione di contumacia della parte assente prima del decorso di un'ora dall'orario fissato per l'inizio dell'udienza;
- il provvedimento di rinvio, di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione sarà adottato al termine della relativa fascia oraria;
- in caso di assenza di uno dei procuratori delle parti, la causa sarà trattata al termine della fascia oraria di pertinenza;
- i provvedimenti di convalida di sfratto e di licenza per finita locazione, se l'intimato non compare, saranno pronunciati non prima del decorso di un'ora dall'orario fissato per l'udienza.

impedimenti

- nel caso di impedimento a tenere udienza, prevedibile anticipatamente, il giudice eviterà la fissazione di cause ovvero provvederà a segnalare al Presidente la necessità della propria sostituzione con un GOT, in modo da assicurare l'effettivo svolgimento dell'udienza; nell'ipotesi che siano calendarizzate cause la cui trattazione è riservata al giudice togato, il giudice disporrà il rinvio alla prima data utile;
- le ferie dei giudici verranno programmate evitando la concomitanza con le udienze fissate; se ciò risulterà impossibile, il giudice chiederà tempestivamente la sostituzione come sopra indicato.

regole comuni di comportamento

- il giudice ed i procuratori delle parti avranno cura di presenziare all'udienza con un'effettiva conoscenza della causa, in modo che ne sia assicurata la pronta ed effettiva trattazione e sia privilegiata la decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti;
- il procuratore della parte dovrà informare tempestivamente la cancelleria nel caso sopravvengano fatti che obbligano o consigliano la non

- trattazione/discussione effettiva dell'udienza (rinuncia, conciliazione, eventuali cause di interruzione o sospensione, trattative per la definizione conciliativa della controversia e simili); analoga comunicazione dovrà essere data, almeno due giorni prima, in caso di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi professionali;
- nell'impossibilità di tenere udienza con la collaborazione del personale amministrativo, la verbalizzazione avverrà a cura del giudice personalmente, ovvero, sotto la sua direzione, da parte di uno dei procuratori delle parti o dei loro delegati presenti in aula;
 - nelle memorie istruttorie, all'atto di formulazione delle prove, le parti provvederanno ad "intitolare" i capitoli di prova orale, nonché le produzioni documentali, così indicando sinteticamente lo scopo dei singoli mezzi;
 - nei procedimenti ordinari, all'atto della precisazione delle conclusioni, gli avvocati preciseranno le conclusioni con foglio dattiloscritto da allegare al verbale, corredato di *file* da trasmettere mediante posta elettronica al giudice; il *file* conterrà anche il nome della parte, il codice fiscale, il nome del difensore e la domiciliazione;
 - tutte le parti presenti nell'aula di udienza e nelle sue immediate vicinanze dovranno tenere ed osservare un abbigliamento ed un comportamento consono, non creare ostacolo al regolare svolgimento dell'udienza, premurarsi di seguire tassativamente l'ordine di precedenza assegnato per la trattazione della causa cui sono interessate, non colloquiare ad alta voce tra loro durante l'attesa e disattivare l'avviso sonoro di chiamata del telefono portatile.

Ancona, 11 LUG 2013

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Avv. Giampiero Paoli



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Mario V. D'Aprile





TRIBUNALE DI ANCONA

Protocollo procedimenti in materia di famiglia in vigore dal 16/9/2013

Norme di carattere generale

Art. 1

Richiamo alle disposizioni previste dal protocollo per le udienze civili

1. Sono espressamente richiamate le disposizioni previste dal *protocollo per le udienze civili* relative a puntualità nella presenza in udienza, casi di assenza o ritardo delle parti, segnalazioni in caso di ritardo o impossibilità a tenere udienza, segnalazioni di cortesia tra difensori e cancellerie, rinvio per trattative, conoscenza delle cause da trattarsi in udienza.

Art. 2

Cortesie tra i difensori

1. In caso di impedimento di una delle parti e/o del difensore all'udienza fissata ex art. 708 c.p.c. sarà data tempestiva informazione alla cancelleria e/o al Presidente e all'altro difensore.
2. In caso di mancata presenza di uno dei difensori all'orario fissato per la trattazione della causa, l'altro difensore cercherà di contattare il difensore assente per informarsi dei motivi del ritardo e della sua possibile durata.
3. Il difensore curerà il deposito della copia di cortesia di atti e documenti per la controparte. Ove la produzione dei documenti sia effettuata in udienza, il difensore ne depositerà copia per la controparte costituita in giudizio.

Procedimento

Art. 3

Ricorso

a) Per l'individuazione della competenza territoriale:

il ricorso e la memoria difensiva dovranno contenere:
la documentazione attestante l'ultimo domicilio comune dei coniugi nel circondario, che sia ancora attuale almeno per una delle parti: per la separazione, di regola, sarà sufficiente lo stato di famiglia e di residenza comune; per il divorzio sarà sufficiente la produzione del verbale di separazione che indichi il domicilio comune; nell'ipotesi di contestazione dell'attualità di tale domicilio, dovrà essere prodotto il certificato storico di residenza.

b) Per la dimostrazione dei redditi:

al ricorso ed alla memoria difensiva dovranno essere allegati:

→ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ed, in particolare, i modelli unici, mod. 730 o mod. 740, completi delle ricevute di presentazione e, solo nell'ipotesi in cui la parte non sia obbligata alla presentazione della dichiarazione fiscale, il CUD, ovvero la busta paga in caso di assunzione inferiore all'anno o di mancanza del contratto di lavoro (anche eventualmente dei figli maggiorenni conviventi, qualora venga richiesto un contributo di mantenimento);

→ autocertificazione o documentazione attestante:

- eventuali diritti reali o personali su beni immobili, con la descrizione e la precisazione delle caratteristiche di tali beni;
 - i dati catastali della casa coniugale ai fini dell'eventuale richiesta di trascrizione del provvedimento di assegnazione;
 - la proprietà di autovetture, imbarcazioni ovvero partecipazioni societarie;
 - la titolarità di depositi titoli, conti correnti intestati o cointestati;
 - mutui contratti, con l'indicazione della data di stipulazione, di scadenza e l'importo mensile della rata;
 - l'eventuale contratto di locazione registrato;
 - gli eventuali contratti di lavoro domestico;
 - eventuali altre spese di apprezzabile rilievo.
- c)** inoltre, il ricorso e la memoria difensiva dovranno contenere la segnalazione dell'esistenza di eventuali procedimenti in corso davanti al Tribunale per i Minorenni.
- d)** è auspicabile che le problematiche relative agli aspetti personali ed all'addebito siano trattate sinteticamente, se non riservate alla successiva memoria integrativa o comparsa di risposta.

Art. 4

Affidamento

Nell'ipotesi di figli minorenni, ciascuna delle parti formulerà – ove possibile nel proprio atto difensivo - una richiesta di affidamento, condiviso o esclusivo, che preveda espressamente la dimora prevalente del minore, in linea di massima i giorni e gli orari di permanenza con entrambi i genitori, indicando i compiti di cura sostenuti sino a quel momento da ciascun genitore.

Situazioni di urgenza, a causa del particolare pregiudizio per i coniugi o i figli, verranno evidenziate dal difensore, preferibilmente con apposita e separata istanza, al giudice che fisserà l'udienza di comparizione con termini abbreviati compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.

Art. 5

Fascicolo

Le parti provvederanno alla corretta predisposizione e tenuta dei fascicoli di parte, in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c. e dai protocolli per le udienze civili, con sezioni separate per atti e documenti.

I documenti saranno specificamente indicati, con distinta e congrua numerazione progressiva, che trovi riscontro nell'indice del fascicolo di parte, anche nell'ipotesi di produzione di documenti in udienza, da effettuare con elenco separato.

La numerazione progressiva dovrà avere perfetto riscontro nell'indice del fascicolo di parte.

E' auspicabile che al fascicolo sia allegata, al momento del deposito, la scheda ISTAT compilata nella sezione III.

Art. 6

Decreto fissazione udienza presidenziale

1. Nel decreto di fissazione per la personale comparizione dei coniugi sarà data ogni opportuna informazione sulla localizzazione della stanza in cui sarà tenuta l'udienza presidenziale.
2. Il decreto, inoltre, conterrà un avvertimento che renda evidente alla parte convenuta la necessità di rivolgersi ad un avvocato per la predisposizione della difesa.

Art. 7

Costituzione del convenuto

1. E' opportuno che il difensore della parte convenuta si avvalga della facoltà di depositare una memoria difensiva, nei termini indicati nel decreto ai sensi dell'art. 706 c.p.c.
2. In ogni caso, nell'ipotesi di costituzione il giorno dell'udienza, il difensore avrà cura di effettuare il deposito del fascicolo di parte in cancelleria prima della effettiva trattazione.

Art. 8

Numero di cause ed orario di trattazione

1. In ciascuna udienza verrà fissato un numero massimo di cause, tali da consentire un'adeguata trattazione, effettiva e decorosa per ciascuna di esse.
2. Per ciascuna causa verrà fissato un orario di trattazione.
3. Prima dell'inizio dell'udienza, verrà affisso sulla porta del locale in cui questa si tiene l'orario di trattazione delle singole cause, individuate esclusivamente col numero R.G.

Art. 9

Udienza presidenziale

Il Presidente avvertirà le parti - ove ravvisi sussistano le condizioni - della possibilità di intraprendere un percorso di mediazione familiare presso i centri presenti sul territorio per affrontare i conflitti coniugali e genitoriali ai sensi dell'art. 155 sexies secondo comma del codice civile.

Art. 10

Definizione delle c.d. «spese straordinarie» nel caso di obbligo di contributo al mantenimento dei figli minori

A) spese MEDICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:

- 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- 2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- 3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- 4) tickets sanitari.

B) spese MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:

- 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- 2) cure termali e fisioterapiche;
- 3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
- 4) farmaci particolari.

C) spese SCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:

- 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- 2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- 3) gite scolastiche senza pernottamento;
- 4) trasporto pubblico;
- 5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).

D) spese SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:

- 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- 2) corsi di specializzazione;
- 3) gite scolastiche con pernottamento;
- 4) corsi di recupero e lezioni private;
- 5) alloggio presso la sede universitaria.

E) spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:

- 1) tempo prolungato pre-scuola e dopo – scuola;
- 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.

F) spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:

- 1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- 2) spese di custodia (baby sitter);
- 3) viaggi e vacanze.

I difensori delle parti indicheranno le modalità del pagamento di tali spese fra i coniugi.

Le indicazioni di cui sopra saranno osservate dai difensori anche nella predisposizione delle condizioni concordate fra i coniugi nei casi di separazione consensuale e di divorzio congiunto.

**Art. 11
Trattazione dinanzi al GI**

Alla prima udienza compariranno soltanto i procuratori, salvo che non vi siano concrete possibilità di accordo sulle condizioni; i coniugi verranno ascoltati personalmente soltanto a seguito di apposito provvedimento del GI.
Resta fermo il loro diritto di presenziare all'udienza.

I figli minori saranno ascoltati soltanto previa specifica convocazione, ad apposita udienza che sarà fissata in orario pomeridiano ed in locali non esposti al pubblico, eventualmente con la presenza e l'assistenza di personale specializzato.

L'ascolto dei figli minori potrà essere effettuato, se necessario, tramite personale specializzato, a cui sarà demandata anche l'indagine sull'ambiente familiare e la capacità genitoriale dei coniugi.

**Art. 12
Conclusioni**

1. Nel verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni queste ultime dovranno essere dattiloscritte e saranno preferibilmente anche riportate su supporto informatico da allegare al verbale, oppure inviate al giudice per posta elettronica.
2. Le stesse regole si osserveranno nell'ipotesi di divorzio a domanda congiunta .
3. Nell'ipotesi di trasferimento di immobili, questi dovranno essere identificati in modo preciso, nella loro ubicazione, eventualmente anche all'interno dell'edificio condominiale nel quale si trovano, e nella loro consistenza; inoltre, dovranno essere allegate le relative visure catastali, i cui dati dovranno essere riportati nell'atto, nonché le certificazioni rese necessarie dalla normativa urbanistica-ambientale del D.L. 78/2010.

Art. 13

Modifiche alle condizioni

1. Nel corso del giudizio, la parte che dovesse formulare istanze di modifica dei provvedimenti provvisori avrà cura di allegare con precisione il fatto nuovo e dedurre la relativa prova.
2. Nell'ipotesi in cui venga presentato un ricorso ai sensi dell'art. 710 c.p.c. e dell'art.9 Legge Divorzio, all'atto introduttivo saranno allegati tutti i documenti indicati al sovrastante art. 3 lettera b, richiesti per il giudizio di separazione e divorzio, e sarà esposto in modo chiaro il fatto nuovo posto a fondamento della domanda e la sua attitudine ad incidere sull'assetto economico precedentemente considerato.
3. Al fine di una razionalizzazione ed accelerazione del procedimento, il decreto di fissazione dell'udienza conterrà l'invito al resistente ed al ricorrente a depositare eventuali memorie, rispettivamente di risposta e di replica, nei termini ivi indicati, con l'eventuale indicazione dei mezzi di prova.

Il decreto indicherà, inoltre, espressamente che i figli minori saranno sentiti solo su espressa convocazione del Tribunale, in apposita e diversa udienza.
4. Nell'udienza di prima comparizione compariranno solo i procuratori - salvo i casi nei quali vi sia la concreta probabilità di un accordo - e dedurranno gli eventuali mezzi istruttori.
5. Per eventuali ulteriori deduzioni e/o controdeduzioni potrà essere fissata una seconda udienza. Le produzioni documentali che si rendessero ulteriormente necessarie dovranno essere effettuate fuori udienza, in un termine intermedio che verrà assegnato dal Collegio, in modo che alla nuova udienza il procedimento possa essere deciso.

Art. 14

Mediazione

E' auspicabile che i difensori avvertano le parti della possibilità di intraprendere, in qualunque momento del procedimento ed anche prima della proposizione del ricorso per separazione, un percorso di mediazione familiare presso i centri presenti sul territorio per affrontare i conflitti genitoriali ai sensi dell'art. 155 *sexies* secondo comma del codice civile, al fine di valutare la possibilità di giungere ad una soluzione concordata per il bene dei figli.

Ancona, 11 LUG 2013

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Avv. Giampiero Paoli



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Mario V. D'Aprile





TRIBUNALE DI ANCONA

**PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI CIVILI IN MATERIA DI LAVORO E
PREVIDENZA
IN VIGORE DAL 16/9/2013**

Comunicazioni

Art. 1

Il difensore avrà cura di indicare, nell'atto introduttivo o nella memoria l'indirizzo di posta elettronica presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni/notificazioni nel corso del procedimento, con l'indicazione eventuale dei numeri di telefono e di telefax.

Il difensore avrà cura di aggiornare i propri timbri in caso di modificazioni in corso di causa dell'indirizzo dello studio, del numero di telefono, di telefax e dell'indirizzo di posta elettronica, segnalando tempestivamente alla cancelleria tali variazioni.

Art. 2

Si raccomanda alla Cancelleria:

- di curare che il frontespizio dei fascicoli, nonché le indicazioni a computer concernenti il nome dell'avvocato e l'indirizzo pec siano completi e costantemente aggiornati;
- di comunicare il provvedimento integrale, e non solo il dispositivo, specialmente in quei procedimenti nei quali dalla comunicazione decorra il termine per l'impugnazione;
- di mettere a disposizione degli avvocati, per quanto possibile in base alla situazione dell'organico assegnato alla Sezione, i fascicoli entro il giorno successivo a quello della richiesta ove l'esame di esso o l'estrazione di copie sia urgente.

Costituzione – fascicolo di parte – atti e documenti

Art. 3

Si raccomanda agli avvocati:

- a) di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c. e di produrre i documenti numerandoli e descrivendoli singolarmente con unica numerazione progressiva, indicandoli in calce all'atto cui vengono allegati e aggiornando di volta in volta l'indice originario (a tale proposito appare auspicabile l'adozione di criteri/meccanismi per consentire l'individuazione di ogni singolo documento quali, ad esempio, supporti per la segnalazione a margine sporgenti);
- b) parimenti, in caso di documenti allegati alle memorie, si raccomanda agli avvocati di curare l'inserimento all'interno del fascicolo, provvedendo all'aggiornamento dell'indice;
- c) di rispettare numerazione progressiva e indicazione specifica dei documenti anche in caso di produzione a verbale;
- d) di rilegare i fascicoli di parte in modo da consentire una facile estrazione dei documenti;
- e) di ritirare i fascicoli di parte dopo la definizione della causa.
- f) di prestare particolare attenzione, nella compilazione della nota di iscrizione a ruolo della causa, all'individuazione dell'oggetto principale della controversia nell'ambito delle codifiche previste, evitando il ricorso alle categorie generiche residuali;
- g) nella fase transitoria fino alla completa attuazione del Processo Telematico, e comunque fino a quando sarà necessaria la presenza del fascicolo cartaceo accanto a quello telematico, i procuratori avranno cura di produrre all'udienza gli atti e memorie trasmessi in via telematica.



Orario delle udienze

Art. 4

Si raccomanda che:

- nella determinazione dell'orario dell'udienza di rinvio il giudice tenga conto della sua prevedibile durata, anche sulla base delle indicazioni degli avvocati;



- venga concordata tra le parti e il giudice la fissazione di eventuali udienze successive alle ore 13 e 30.

Regole in caso di assenza, sostituzione o impedimento

Art. 5

(Segnalazioni di cortesia da parte degli avvocati)

Si raccomanda che:

- gli avvocati, in caso di impossibilità a presenziare in udienza, assicurino la sostituzione con un collega a conoscenza della causa;
- gli avvocati, ove a conoscenza di circostanze ostative al prefissato svolgimento dell'udienza (ad es. perdita di capacità delle parti), comunichino tali impedimenti al giudice e alle controparti con congruo preavviso.

Gli avvocati segnaleranno tempestivamente al Giudice (nonché al CTU, eventualmente già designato):


- gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;
- qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa.

Art. 6

(Segnalazioni di cortesia da parte del giudice in caso di suo impedimento a tenere udienza)

Si raccomanda che:

- il giudice, in caso di improvvisa imprevista impossibilità a tenere l'udienza già fissata, assicuri la tempestiva comunicazione da parte della cancelleria, al più tardi il giorno precedente l'udienza fissata (con particolare riguardo ai casi di udienze istruttorie con audizione di testi o giuramento CTU);
- quando si renda necessario il rinvio dell'udienza, per impedimento del giudice e anche del suo sostituto, sia dato tempestivo avviso dalla cancelleria ai difensori per posta elettronica.



Puntualità nella presenza in udienza

Art. 7

Si raccomanda che:

- sia il giudice che i difensori pongano la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti.



Ammissione delle prove

Art. 8

Nell'ammettere le prove il giudice, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio, avrà cura di fissare l'udienza di assunzione delle prove in orario e con margini di tempo tali da consentire adeguata trattazione/discussione.

C.T.U.

Art. 9

Il consulente tecnico d'ufficio dovrà depositare la relazione finale, con i relativi allegati, unitamente ad una copia integrale per ciascuna parte costituita; fornirà all'ufficio il documento anche in formato elettronico; in alternativa, fermo restando l'obbligo di deposito dell'originale della relazione, potrà trasmettere per e-mail la copia della relazione con i relativi allegati ai difensori allegando all'originale della relazione la stampa delle e-mail.

Art. 10

Il C.T.U. avrà cura di:

- depositare la nota spese all'atto del deposito della relazione peritale, avendo cura di specificare il valore di causa, le norme della tariffa utilizzate per la redazione della parcella e le eventuali ragioni di complessità dell'incarico.

Provvedimenti costituenti titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro e liquidazione delle spese

Art. 11

I Magistrati cureranno la tendenziale uniformità nella liquidazione delle spese delle cause omogenee per oggetto e per valore.

Audizione degli informatori

Art. 12

Nei procedimenti cautelari, salvo diverso espresso avviso, la prima udienza sarà dedicata alla sola trattazione tra le parti costituite, senza l'audizione di informatori.



Cortesie tra difensori nella fase cautelare

Art. 13

In caso di costituzione in un procedimento cautelare o speciale o che comunque non richieda a pena di decadenza la costituzione almeno dieci giorni prima, consegnare copia della memoria difensiva al giudice e alla controparte, ove possibile, il giorno prima di quello fissato per la prima udienza o, comunque, almeno un'ora prima dell'orario di udienza, al fine di consentirne la lettura ed evitare rinvii.

Comunicazioni ai difensori nella fase cautelare

Art. 14

Salvi gli obblighi di verifica a carico dei difensori, la cancelleria, compatibilmente con le incombenze ed il carico di lavoro dell'ufficio, avrà cura di comunicare al più presto ai difensori, anche telefonicamente o per posta elettronica certificata, l'avvenuta emissione del decreto di fissazione dell'udienza cautelare, qualora i tempi per la notifica siano particolarmente ridotti.

Trattazione del processo

Art. 15

(Proposta conciliativa del giudice)

Il giudice, qualora formuli una proposta di conciliazione, provvede alla relativa verbalizzazione ed, altresì, a verbalizzare le posizioni che le parti assumono in ordine alla detta proposta.

Art. 16

(Sentenze contestuali)

Il giudice, non essendo possibile dare immediata lettura della sentenza contestuale dopo la trattazione di ogni singola causa, vi provvederà all'esito dell'unica "camera di consiglio" alla fine dell'udienza; le parti eventualmente interessate a presenziare potranno chiedere l'indicazione di un orario nel quale presentarsi (nel pomeriggio).

Ancona,

11 LUG 2013

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Avv. Giampiero Paoli



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Mario V. D'Aprile





TRIBUNALE DI ANCONA

PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI MONITORII IN VIGORE DAL 16/9/2013

I procuratori dei ricorrenti in monitorio provvederanno:

quanto ai decreti ingiuntivi aventi ad oggetto il recupero di crediti

commerciali

- A. a depositare sempre la visura camerale del debitore, impresa individuale (in questo caso il ricorso va proposto nei confronti del titolare dell'impresa) o società di persone o di capitali;
- B. ad indicare in ricorso il termine di decorrenza degli interessi legali o di quelli di cui al D.Lgs n. 231 del 2002; in difetto di diversa e motivata indicazione, gli interessi in questione verranno riconosciuti dal giorno successivo a quello di indicato nelle fatture come data di pagamento.

quanto ai ricorsi per decreto ingiuntivo proposti dagli Istituti di credito e

fondati su rapporti di conto corrente

- A. a depositare sempre il contratto di conto corrente;
- B. a depositare l'estratto conto dell'ultimo periodo, certificato a norma dell'art. 50 TULB
- C. per i rapporti costituiti prima del luglio 2000, a rideterminare, mediante elaborato di parte, il saldo di conto corrente depurandolo dagli interessi anatocistici.

**quanto ai ricorsi per decreto ingiuntivo in materia di trasporto o sub-
trasporto**

A. nell'ipotesi in cui il ricorso si fonda su soli documenti di trasporto, ad evidenziare la riferibilità di tali documenti al debitore – (sub) committente

quanto ai ricorsi per decreto ingiuntivo in materia di spese condominiali

A. a depositare il verbale di assemblea sottoscritto dal presidente e dal segretario (o da uno di essi) dell'assemblea condominiale;

B. a depositare documentazione attestante la convocazione del condomino all'assemblea condominiale.

Ancona, 11 LUG 2013

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Avv. Giampiero Paoli



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Mario V. D'Aprile

